12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sicurezza alimentare, igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria 22 febbraio 2012, n. 122/VETAL

Indicazioni operative per l'applicazione al settore della piscicoltura del decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto legislativo 4 agosto 2008 n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie) che stabilisce, tra l'altro, le norme di polizia sanitaria che disciplinano l'immissione sul mercato, l'importazione e il transito degli animali d'acquacoltura e dei relativi prodotti;

RILEVATO, in particolare, che l'art. 4 del suddetto D.lgs n. 148/2008 dispone:

- al comma 1, che ogni impresa di acquacoltura deve essere autorizzata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in conformità a quanto previsto nel successivo art. 6 del decreto legislativo medesimo;
- al comma 2, che le imprese di acquacoltura e gli stabilimenti di lavorazione devono avere ciascuno un proprio numero di autorizzazione;
- al comma 4, che in deroga a quanto stabilito al comma 1, il Servizio veterinario regionale può limitare alla sola registrazione:
 - a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
 - b) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
 - c) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004;

VISTO l'art. 6 del citato D.lgs. n. 148/2008 il quale prevede, in particolare, che:

- le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a rilasciare l'autorizzazione prevista dall'art. 4, commi 1 e 2, ai responsabili dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione a condizione che:
 - a) soddisfino i requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11;
 - b) mettano in atto le procedure che consentano loro di dimostrare al Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio il pieno rispetto di tali requisiti;
 - c) siano sottoposti al controllo del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio;
- l'autorizzazione non è rilasciata se l'attività comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'azienda, della zona o della zona destinata a molluschicoltura;
- il Servizio veterinario regionale, prima di decidere il diniego dell'autorizzazione, tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione del rischio, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione;

RILEVATO che il suddetto art. 6, del D.lgs n. 148/2008, rinvia, con riferimento alle procedure che devono essere messe in atto dalle imprese di acquacoltura per dimostrare ai Servizi veterinari delle aziende sanitarie territorialmente competenti il pieno rispetto dei requisiti previsti per l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria, all'adozione di successivo decreto del Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministero della Salute;

PRESO ATTO che:

- le suddette procedure per dimostrare la sussistenza dei requisiti delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione sono state disciplinate con il decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011:
- dette procedure prevedono, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria il rispetto di determinati compiti posti a carico rispettivamente del responsabile dell'impresa o dello stabilimento di lavorazione

CONSIDERATO opportuno fornire indicazioni tecniche e operative al fine della corretta ed uniforme applicazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia delle procedure e dei compiti connessi al rilascio dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura in conformità alle disposizioni di cui ai citati D.lgs n. 148/2008 e decreto ministeriale 3.8.2011, unitamente alla relativa modulistica;

PRECISATO che le suddette indicazioni riguardano nell'ambito delle attività di acquacoltura, in particolare, il solo settore della piscicoltura;

PRECISATO, altresì, che le suddette indicazioni operative:

- descrivono in generale il procedimento e le attività connesse al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi ai sensi della normativa innanzi richiamata;
- si rivolgono agli operatori del settore dell'acquacoltura, nonché alle aziende per i servizi sanitari in relazione ai rispettivi ambiti di attività ed ai compiti agli stessi attribuiti, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale 3.8.2011;

SENTITI sull'argomento i responsabili dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari della Regione e le Associazioni di categoria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del D.lgs n. 148/2008, le spese per l'ottenimento dell'autorizzazione sono a carico del responsabile dell'impresa di acquacoltura o dello stabilimento di lavorazione, solo nell'ipotesi in cui l'impresa sia privata, secondo tariffe e modalità di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio;

RITENUTO, quindi, che, a tal fine, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione, n. 042, del 07.3.2011, recante "Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n.43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica";

PRECISATO che per il rilascio dell'autorizzazione in parola si applica, in particolare, la tariffa di cui al numero 33.01 "Parere, o altro atto comunque denominato, non espressamente previsto da altre voci del presente tariffario per prestazione con o senza sopralluogo";

RITENUTO, per quanto sopra, di fornire le indicazioni operative per il settore della piscicoltura di cui all'unito documento con i relativi allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E ed F, al fine della corretta ed uniforme applicazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia delle procedure e dei compiti connessi al rilascio dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni; **VISTO** il Decreto n. 1016/DC dd. 8.10.2010, che approva le norme concernenti l'organizzazione interna ed il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

DECRETA

1. Di fornire indicazioni operative per il settore della piscicoltura di cui all'unito documento con i relativi allegati A1, A2, A3, B, C1, C2, D1, D2, D3, D4, E ed F, al fine della corretta ed uniforme applicazione nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia delle procedure e dei compiti connessi al rilascio dell'autorizzazione sanitaria in acquacoltura in conformità al D.lgs n. 148/2008 e del decreto ministeriale 3.8.2011.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 22 febbraio 2012

PALEI

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_2_ALL1_INDICAZIONI OPERATIVE

Indicazioni operative per l'applicazione al settore della piscicoltura del decreto del Ministero della salute 3 agosto 2011, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

1. Premessa

Le presenti indicazioni descrivono le modalità di applicazione, nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, del decreto ministeriale 3 agosto 2011 inerente il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura che allevano pesci e agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148,

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 148/2008, registrazione in Banca Dati Nazionale (di seguito in breve BDN) ed autorizzazione non sono richieste in relazione ad animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti:

a) se non vi è diretta connessione con il sistema idrico territoriale;

b) in presenza di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico, ovvero di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamento con un efficace impianto di depurazione;

In conformità alla deroga di cui all'art. 4, comma 4, del D.Lgs. 148/2008 è prevista la sola registrazione in BDN per:

- a) gli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato;
- c) i laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale;
- d) le imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'art. 1, paragrafo 3, lettera c), del Regolamento (CE) n. 853/2004, e cioè alle attività che attuano una fornitura di piccole quantità di prodotti primari dal produttore al/ai:
- consumatore finale;
- laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio;
- coloro che somministrano a livello locale anche se non rielaborano i prodotti stessi.

Come previsto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano Rep. n. 2674, del 16 novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca nonché dalla nuova regolamentazione comunitaria:

- per piccole quantità di prodotti primari (prodotto della pesca fresco) si intende un quantitativo pari ad un quintale (100 kg) per cessione giornaliera da un allevamento di acquacoltura;
- il "livello locale" va identificato nel territorio della provincia in cui insiste l'azienda/impresa e nel territorio delle province contermini;

La deroga di cui al suddetto art. 4, del D.lgs n. 148/2008, si applica tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività.

Si ritiene utile, inoltre, precisare che ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 148/2008 tutte le imprese/aziende di aquacoltura autorizzate, sono al contempo anche registrate in BDN, con le modalità previste dal decreto ministeriale 8 luglio 2010, recante disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura.

2. Autorizzazione sanitaria

Il Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale Salute integrazione sociosanitaria e politiche sociali rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 148/2008 ai responsabili dell'impresa di acquacoltura previo parere del Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari (di seguito in breve ASS) competente per territorio.

L'autorizzazione viene rilasciata alle imprese che:

- a) soddisfino i requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. 148/2008;
- b) mettano in atto le procedure che consentano loro di dimostrare al Servizio veterinario dell'ASS il pieno rispetto di tali requisiti;
- c) siano sottoposti al controllo del Servizio veterinario dell'ASS che svolge le funzioni previste all'art. 51, comma 1, del del D.Lgs. 148/2008.

Come previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 148/2008, l'autorizzazione non viene rilasciata se l'attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone, zone destinate a molluschicoltura o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'attività in oggetto.

In tali casi il Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, tuttavia, prima di negare l'autorizzazione, tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione del rischio, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione.

I responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati presentano tutte le informazioni utili affinché il Servizio veterinario dell'ASS competente possa verificare il rispetto e la sussistenza delle condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione, incluse le informazioni indicate all'allegato II del D.lgs n. 148/2008.

Le modalità operative per il richiesta dell'autorizzazione sono definite nell'allegato D1 in attuazione degli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. 148/2008.

Gli allegati D2, D3, D4 contengono i modelli per la richiesta di registrazione/autorizzazione e per la comunicazione di variazione/cessazione dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è necessario:

- a) la corretta tenuta dei registri (allegati A1, A2, A3);
- b) l'adozione delle buone prassi in materia di igiene (allegato B);
- c) l'attivazione del programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio (allegati C1 e C2);

4. Compiti del responsabile dell'impresa o dello stabilimento di lavorazione

Il responsabile dell'impresa, o un suo delegato, e il responsabile dello stabilimento di lavorazione, o un suo delegato:

- a) presentano la richiesta di autorizzazione sanitaria al Servizio veterinario dell'ASS competente per territorio seguendo la procedura descritta all'allegato D1, utilizzando il modello di cui all'allegato D2,
- b) mettono a disposizione del Servizio veterinario dell'ASS le informazioni necessarie a dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del D.Lgs. 148/2008;
- c) provvedono alla tenuta dei registri di cui all'art. 9 del Decreto legislativo, utilizzando i modelli di cui agli allegati A1, A2, A3;
- d) mettono in opera una prassi igienica adeguata all'attività dell'impresa, secondo le modalità definite nell'allegato B.
- e) sottopongono all'approvazione del Servizio veterinario dell'ASS la valutazione del rischio di cui all'art. 11 del D.Lgs. 148/2008, predisposta secondo le modalità operative di cui all'allegato C1.
- f) presentano il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio (allegato C2). Con particolare riferimento all'adempimento di cui alla predetta lettera f) si precisa quanto segue.
- Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio è connesso all'attribuzione dello stato sanitario alle imprese/aziende di acquacoltura, come rappresentato al successivo paragrafo 6.

La suddetta attribuzione dello stato sanitario, funzionale alla predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria, sarà successiva alla conclusione delle attività di campionamento e monitoraggio di cui al successivo paragrafo 6.

Ne consegue che nella more della conclusione del programma di monitoraggio, ai fini della compilazione dell'allegato C2, necessario per la richiesta di autorizzazione, l'impresa/azienda non dichiarata indenne (categoria 1) o non notoriamente infetta (categoria V), in cui siano allevate specie sensibili alle malattie di cui all'allegato IV del D.lgs. 148/2008, è considerata in via provvisoria di categoria III (stato sanitario indeterminato), giusta la circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ora Ministero della salute, prot. n. DGSA-0023105-P del 22.11.2008.

I programmi di sorveglianza sanitaria basati sul rischio attivati dalle imprese sono espletati indipendentemente dai programmi di sorveglianza ufficiale effettuati ai fini del riconoscimento/mantenimento dello status di azienda indenne, che potranno essere parzialmente integrati ai programmi di sorveglianza previsti dall'art. 8 del D.lgs n. 148/2008.

Da ultimo si rileva che al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al Servizio veterinario secondo le modalità riportate all'allegato D1 delle presenti linee guida.

5. Compiti del Servizio veterinario dell'ASS

Il Servizio veterinario dell'ASS competente per territorio, ricevuta la richiesta di autorizzazione, concorda con l'impresa istante l'effettuazione del sopralluogo diretto alla valutazione del possesso dei requisiti e all'applicazione delle procedure e delle condizioni necessarie ai fini del successivo rilascio dell'autorizzazione sanitaria da parte del Servizio regionale.

Nel corso del sopralluogo il veterinario ufficiale valuterà:

- la corretta compilazione dei registri (allegati A1, A2, A3);
- la presenza delle procedure scritte relativamente all'adozione delle buone prassi in materia d'igiene (allegato B);
- l'analisi del rischio effettuata utilizzando il modello di cui all'allegato C1 delle presenti linee guida;
- il programma di sorveglianza sanitaria proposto dall'azienda (utilizzando il modello di cui all'allegato C2).

Espletato il sopralluogo, il veterinario ufficiale dell'ASS formula il parere di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 3.8.2011 e lo comunica al Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria della Direzione centrale Salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, competente al rilascio dell'atto autorizzativo.



In presenza di difetti non sostanziali l'ASS nel formulare il proprio parere può proporre eventuali misure di adeguamento ritenute necessarie e la relativa tempistica di adeguamento.

Il Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, esaminati l'istanza di autorizzazione, il parere dell'ASS e l'eventuale documentazione, rilascia o nega l'autorizzazione. Il Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria, valutate positivamente le misure di adeguamento eventualmente consigliate dall'ASS, concede un'autorizzazione provvisoria condizionata prescrivendo gli adeguamenti da apportare e fissando i termini per la loro realizzazione e per il successivo controllo dell'ASS.

In caso di riscontrata non conformità alle misure di adeguamento nei tempi fissati, l'autorizzazione è revocata.

Il Servizio veterinario dell'ASS inoltre:

- a) registra nella BDN per l'anagrafe zootecnica sezione acquacoltura la categoria risultante ai sensi dell'art. 6 del DM della Salute 8 luglio 2010;
- b) esegue i controlli ufficiali, di cui al Regolamento (CE) 882/2004, nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione autorizzati, consistenti in un numero minimo di ispezioni, visite e audit periodici, nonché eventuali campionamenti, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 148/2008;
- c) esegue la verifica dei requisiti di cui al Regolamento (CE) 852/2004, all. I, parte A;
- d) verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche;
- f) controlla l'aggiornamento del registro aziendale, di cui agli allegati A1, A2, e A3. Ad ogni controllo firma il registro, anche nel caso non vengano rilevate infrazioni.
- g) effettua controlli per il rispetto delle disposizioni delle presenti linee guida.

6. Attribuzione categoria sanitaria alle aziende

In considerazione dell'elevato numero di aziende già registrate ai sensi del DM 8 luglio 2010 e interessate dall'applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. 148/2008, nonché della necessità di programmare le attività di campionamento ed effettuazione delle analisi di laboratorio per l'attribuzione dello stato sanitario delle aziende, verrà avviato, con specifiche disposizioni regionali, un programma di monitoraggio su tutte le aziende autorizzate.

La categoria sanitaria delle imprese/aziende verrà assegnata dal Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria a completamento del piano di monitoraggio, entro la fine del 2012

Per l'assegnazione della categoria sanitaria alle aziende già registrate ed autorizzate, il Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria si avvarrà della collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per l'ittiopatologia, presso l'Istituto Zooprofilattco delle Venezie, tenendo conto anche dei dati storici e delle attività di sorveglianza effettuati in precedenza nelle aziende ove disponibili. A seguito dell'attribuzione della categoria sanitaria, il Servizio veterinario dell'ASS verificherà l'attuazione del programma di sorveglianza nei confronti dell'azienda ed effettuerà le ispezioni previste dall'allegato III, parte B del D.Igs. 148/2008. L'allegato E riporta le modalità e le frequenze di detti controlli ufficiali e delle ispezioni a carico del laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, per le aziende già riconosciute indenni da Setticemia emorragica virale (VHS) e/o da Necrosi emopoietica infettiva (IHN) ai sensi del DPR 555/92, il Servizio Sicurezza alimentare igiene della nutrizione e sanità pubblica veterinaria attribuisce alla stessa azienda la categoria sanitaria corrispondente secondo quanto previsto dal D.lgs n. 148/2008.

Per quanto riguarda l'attribuzione della categoria sanitaria relativa all'anemia infettiva del salmone (ISA) si conferma la categoria 1 per tutte le aziende di acquacoltura che insistono nel territorio nazionale in conformità a quanto stabilito dalla decisione 2009/177/CE.

7. Campionamenti nelle aziende

Le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni sono descritte all'allegato F.

8. Costi del programma

Con riferimento alle spese per il rilascio dell'autorizzazione trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione n. 042, del 07.3.2011, recante "Individuazione e applicazione del nomenclatore tariffario delle prestazioni effettuate dalle Aziende per i Servizi Sanitari in materia veterinaria di cui all'articolo 4 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), e, in particolare, la tariffa di cui al numero 33.01 "Parere, o altro atto comunque denominato, non espressamente previsto da altre voci del presente tariffario per prestazione con o senza sopralluogo" connessa alla formulazione del parere da parte dell'ASS.



Registro Carico Scarico Allevamento ai sensi del D.lgs. 148/08 integrato ai fini fiscali e ai fini CITES

N° ord	Anno		Consumo	Cessioni	Provenienza/Destinazione			Certificato		Carico		Scarico		
N oru	G	М	Mangime ton.	imponibili kg.	Azienda	Cod. All.	Categoria	Certificato	Specie	Dimensioni /taglia	quantità (n° o peso)	Specie	Dimensioni /taglia	quantità (n° o peso
				1//	>									
							1							
									/					
								4						
									U					
												11		
													C	

Registro Carico Scarico Allevamento ai sensi del D.lgs. 148/08 integrato ai fini fiscali e ai fini CITES

ALLEGATO A1

Mortalità (ove possibile indicare causa e/o settore)	Note relative al trasporto	Sorveglianza sanitaria (risultati)
(0)	A	data:
	1/0	
		II Veterinario Ufficiale:
		data:
	1/	
		II Veterinario Ufficiale:
		data:
		II Veterinario Ufficiale:
		data:
		70
		II Veterinario Ufficiale:

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO CARICO/SCARICO INTEGRATO

CAMPO DEL REGISTRO		ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE				
N° ord		Numerazione progressiva movimentazioni: corrisponde al numero progressivo di operazioni di carico e scarico di materiale ittico che vengono svolte in ordine cronologico. (ad esempio, se il giorno xx/xx/xxxx vengono effettuate tre operazioni, due di carico ed una di scarico, andrà indicato 1, 2 e 3 rispettivamente in tale colonna. Il numero è progressivo generale (non si ricomincia da uno quando cambia la data). Il presente registro va compilato entro 3 giorni dall'evento da registrare				
Anno G M		Data movimentazione/evento registrato Questo campo, che deve essere sempre compilato, è utilizzato per indicare la data dell'evento che si sta registrando (vedi colonne successive). Ad esempio consumo mangime/movimentazione, rilievo di mortalità anomale/ attività di sorveglianza/controllo ufficiale. Le date di movimentazione devono corrispondere ai giorni effettivi di carico/scarico, non alle chiusure di fine mese.				
Consumo Mangime ton.	•	Indicare la quantità, in tonnellate, di mangime utilizzato. Questo campo può essere compilato cumulativamente a fine mese.				
Cessioni imponibili kg.						
	Azienda	Indicare la denominazione (non la ragione sociale) dell'impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengono i prodotti ittici o a cui sono destinati. Potranno dunque essere riportati i dati di allevamenti, avannotterie, incubatoi, centri di riproduzione, zone di semina, macelli/laboratori.				
Provenienza/Destinazione	Cod. All.	Indicare il codice aziendale (codice d'allevamento attribuito dal Servizio Veterinario o altro codice identificativo per impianti di macellazione o lavorazione)				
	Categoria	Indicare la categoria sanitaria				
Certificato		Indicare il numero del Modello 4 o dei certificati sanitari/CITES o dei documenti fiscali.				
	Specie	Indicare il nome commerciale della specie animale che si sta introducendo				
Carico	Dimensioni/ taglia	Indicare le dimensioni in cm o mm degli animali che si stanno introducendo o la taglia media in grammi . Nel caso si introducano uova registrare in questo campo la dicitura "uova". Le uova prodotte in allevamento devono essere registrate nel campo "carico" al termine della schiusa della partita.				
	quantità (n° o peso)	Indicare la quantità in numero o in peso (kg) del prodotto che si sta introducendo.				
	Specie	Indicare il nome commerciale della specie animale che si sta cedendo.				
Scarico	Dimensioni/ taglia	Indicare le dimensioni in cm o mm degli animali che si stanno cedendo o la taglia media in grammi . Nel caso si cedano uova registrare in questo campo la dicitura "uova".				
	quantità (n° o peso)	Indicare la quantità in numero o in peso (kg) del prodotto che si sta cedendo.				

Mortalità (ove possibile indicare causa e/c	settore)	Registrazione degli episodi di mortalità anomala In questo campo vanno indicati i casi di mortalità anomala rilevati in azienda, specificando in particolare il settore o l'unità sede dell'evento (es. il settore avannotteria, ingrasso o l'identificativo delle vasche coinvolte). È possibile inoltre indicare causa dell'episodio, se conosciuta, e il peso in Kg.complessivo del pesce smaltito, calcolato al momento del ritiro. I dati di dettaglio relativi alla mortalità in allevamento vanno riportati a parte, in un registro cartaceo od informatico: tali da devono in ogni caso poter essere messi a disposizione su richiesta dell'Autorità competente.				
Note relative al trasporto		Indicare le informazioni relative al trasporto effettuato con mezzi di proprietà dell'azienda In particolare vanno registrate le seguenti informazioni: - decessi avvenuti durante il trasporto: l'evento dovrà essere indicato nella riga corrispondente alla movimentazione effettuata (ad esempio se il giorno x/xx/xxxx è stato effettuato un carico di Trote di cui la metà sono decedute durante il trasporto, nel registro verrà indicato sotto la voce "carico" le informazioni relative agli animali introdotti e nel campo "note relative al trasporto" verrà indicato il quantitativo degli animali morti durante il trasporto in kg. - le aziende, le zone e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto se sono diversi da quelli indicati come impianto di provenienza o destinazione - ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.				
Sorveglianza sanitaria (risultati) data: Il Veterinario Ufficiale:		Per quanto riguarda le movimentazioni effettuate con mezzi non aziendali compilare l'apposito modello (vedi linee guida) Vanno riportati i risultati del programma di sorveglianza adottato dall'azienda. Il professionista responsabile dell'applicazione in azienda del programma sanitario basato sulla valutazione del rischio, indicherà in questa colonna i risultati ottenuti dall'attuazione di tale programma. Il veterinario ufficiale dovrà esclusivamente controllare l'avvenuta registrazione dei risultati e apporrà la sua firma per presa visione.				

E' obbligatorio conservare in allevamento per tre anni i registri, le certificazioni sanitarie, i referti analitici ed ogni altra documentazione che può essere richiesta dagli organi di vigilanza. I documenti che originano dall'attività di un'azienda ittica sono molteplici ed è quindi necessaria una razionale archiviazione che ne consenta una rapida ricerca, eventualmente ricorrendo ad un supporto informatico.

Registro per il Trasporto ai sensi del D.lgs. 148/08

	Anno		Provenienza			Pesce trasportato		Destina	azione			Note relative al trasporto	
N° ord	G	М	Azienda	Cod. All.	Categoria	Specie	Dimensioni /taglia	quantità (n° o peso)	Azienda	Cod. All.	Categoria	Mortalità	
					5								
								A.) /.				
									///				
												" (7)	
												9/	
												\()	
													9

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO PER IL TRASPORTO

CAMPO DEL REGISTRO		ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE					
N° ord	96	Numerazione progressiva movimentazioni: corrisponde al numero progressivo delle operazioni di trasporto di materiale ittico che vengono svolte in ordine cronologico. (ad esempio, se il giorno x/xx/xxxx vengono effettuate tre diversi trasporti, andrà indicato 1, 2 e 3 rispettivamente in tale colonna. Il numero è progressivo generale (non si ricomincia da uno quando cambia la data).					
Anno G M		Data della movimentazione registrata Questo campo, che deve essere sempre compilato, è utilizzato per indicare la data della movimentazione che si sta registrando.					
Provenienza	Azienda	Indicare la denominazione (non la ragione sociale) dell'impianto di allevamento o lavorazione/macellazione da cui provengo i prodotti ittici. Potranno dunque essere riportati i dati di allevamenti, avannotterie, incubatoi, centri di riproduzione, zone di semina, macelli/laboratori.					
	Cod. All.	Indicare il codice aziendale (codice di all'allevamento o altro codice identificativo per impianti di macellazione o lavorazione)					
	Categoria	Indicare la categoria sanitaria, se nota, ai sensi dell'art. 6 delle Linee guida regionali, Nelle more di applicazione					
	Specie	Indicare il nome commerciale della specie animale che si sta trasportando					
Pesce trasportato	Dimensioni/ taglia	Indicare le dimensioni in cm o mm o la taglia media in grammi degli animali che si stanno trasportando. Nel caso si trasportino uova, registrare in questo campo la dicitura "uova".					
	quantità (n° o peso)	Indicare la quantità in numero o in peso (kg) del prodotto che si sta trasportando.					
	Azienda	Indicare la denominazione (non la ragione sociale) dell'impianto di allevamento o lavorazione/macellazione a cui i prodotti ittici sono destinati. Potranno dunque essere riportati i dati di allevamenti, avannotterie, incubatoi, centri di riproduzione, zone di semina, macelli/laboratori.					
Destinazione	Cod. All.	Indicare il codice aziendale (codice di allevamento o altro codice identificativo per impianti di macellazione o lavorazione)					
	Categoria	Indicare la categoria sanitaria, se nota, ai sensi dell'art delle Linee guida regionali Nelle more di applicazione					
Mortalità		Registrazione degli episodi di mortalità avvenuti durante il trasporto In questo campo vanno indicati i decessi avvenuti durante il trasporto. E' possibile indicare la causa dell'episodio, se conosciuta, e il quantitativo di animali morti in Kg.					
Note relative al trasporto		Indicare le informazioni relative al trasporto effettuato In particolare vanno registrate le seguenti informazioni: - le aziende, le zone e gli stabilimenti di lavorazione visitati dal mezzo di trasporto se sono diversi da quelli indicati come impianto di provenienza o destinazione - ogni eventuale ricambio d'acqua effettuato durante il trasporto, precisando in particolare l'origine dell'approvvigionamento e il luogo dello scolo delle acque reflue.					

Registro Integrato in Acquacoltura – Registro Carico per Laghetti di Pesca Sportiva ai sensi del D.lgs. 148/08

ALLEGATO A3

Anno		Fornitore		Materiale	Dimensioni	Quantita'			
Data	Denominazione	Cod. Aziendale	Cod. Aziendale Documento		Dimensioni / Taglia	(N° o Peso)	Note	Firma	
				<u> </u>					
				20:					
				17/1					
						\			
						J/ ,			
						C	7/		
							50.		
							11/)	

Registro Integrato in Acquacoltura – Registro Carico per Laghetti di Pesca Sportiva ai sensi del D.lgs. 148/08

ALLEGATO A3

	Sorveglianza Sanitaria (Risultati)*
Data:	
	II Veterinario Ufficiale
Data:	
	II Veterinario Ufficiale
Data:	
	II Veterinario Ufficiale
Data:	
	II Veterinario Ufficiale

• Questo campo deve essere compilato dal professionista responsabile dell'applicazione del programma sanitario SOLO nei laghetti di pesca sportiva autorizzati

FAC-SIMILE

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO PER I LAGHETTI PESCA SPORTIVA AUTORIZZATI

CAMPO DEL REGISTRO		ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
Anno / Data		Data dell'evento registrato
Aillo / Data		In questo campo va indicata la data del giorno effettivo di carico
	Denominazione	Indicare la denominazione (non la ragione sociale) dell'impianto di allevamento da cui provengono i prodotti ittici che si stanno introducendo
Fornitore	Cod. All.	Indicare il codice aziendale dell'allevamento da cui proviene il prodotto che si sta introducendo
	Documento	Modello 4 o DDT
Materiale ricevuto (specie)		Indicare il nome commerciale della specie animale che si sta introducendo
Dimensioni/taglia		Indicare le dimensioni in cm o mm degli animali che si stanno introducendo
Quantità (n° o peso)		Indicare la quantità in numero o in peso (kg) del prodotto che si sta introducendo.
Note		Indicare eventuali note/osservazioni relative allo stato di salute degli animali e al trasporto
Sorveglianza sanitaria (risultati)	data: Il Veterinario Ufficiale:	Vanno riportati i risultati del programma di sorveglianza adottato. Il professionista responsabile dell'applicazione del programma sanitario basato sulla valutazione del rischio, indicherà in questa colonna i risultati ottenuti dall'attuazione di tale programma. Il veterinario ufficiale dovrà esclusivamente controllare l'avvenuta registrazione dei risultati e apporrà la sua firma per presa visione.

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_9_ALL8_PRASSI IGIENE IMPRESE

ALLEGATO B

Buona prassi in materia di igiene nelle imprese di acquacoltura

La diffusione delle malattie è favorita dalla mancanza o inefficace applicazione di idonee misure igieniche, che sono alla base di ogni programma di controllo sanitario.

E' importante pertanto mettere in evidenza tutti gli aspetti che direttamente o indirettamente possono determinare un rischio sanitario ai sensi del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 148.

Poiché le prassi igieniche differiscono secondo l'attività svolta dalle imprese di acquacoltura, si segnalano qui i principali punti, pur non vincolanti e in quanto applicabili, di cui tener conto al momento della stesura dei programmi di sorveglianza sanitaria basati sulla valutazione del rischio.

In considerazione delle tipologie di allevamenti di acquacoltura presenti nel territorio del Veneto si ritiene di tenere in particolare considerazione, per le seguenti tipologie di allevamenti, i punti sotto indicati:

Allevamenti di pesci d'acqua dolce a terra

- Disinfezione: metodologia di esecuzione del lavaggio e disinfezione di persone e automezzi
- Modalità e gestione di carico/scarico del pesce
- Scarico e stoccaggio mangimi
- Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione
- Identificazione delle vasche
- Adeguata delimitazione dell'impianto, in modo che l'accesso avvenga in modo controllato, per impedire l'entrata di persone e automezzi non autorizzati (dove applicabile es.).
- Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi
- Dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici
- Derattizzazione
- Formazione degli operatori sulle buone pratiche di allevamento e sulle misure di biosicurezza
- Applicazione di Buone pratiche di allevamento, ove esistenti

Allevamenti in Valle (acqua salmastra/salata/terra)

- Disinfezione: metodologia di esecuzione del lavaggio e disinfezione di persone e mezzi
- Modalità di gestione e di eventuali movimentazioni del pesce vivo
- Scarico e stoccaggio mangimi
- Stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione se applicabile
- Identificazione delle vasche/bacini
- Adeguata delimitazione dell'impianto, in modo che l'accesso avvenga in modo controllato, per impedire l'entrata di persone e automezzi non autorizzati se applicabile
- Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi ove applicabile
- Derattizzazione delle strutture asservite a terra
- Formazione degli operatori sulle buone pratiche di allevamento e sulle misure di biosicurezza
- Applicazione di Buone pratiche di allevamento, ove esistenti

Allevamenti in gabbie a mare

- Disinfezione: metodologia di esecuzione del lavaggio e disinfezione di persone e mezzi
- Modalità e gestione delle movimentazioni del pesce
- Scarico e stoccaggio mangimi a terra
- Identificazione delle gabbie

- Adozione di pratiche di controllo nei confronti degli uccelli ittiofagi
- Derattizzazione delle strutture asservite a terra
- Formazione degli operatori sulle buone pratiche di allevamento e sulle misure di biosicurezza
- Applicazione di Buone pratiche di allevamento, ove esistenti

Buona prassi in materia di igiene negli stabilimenti di lavorazione autorizzati

- La buona prassi igienica adottata dagli stabilimenti di lavorazione ai sensi delle norme igienico-sanitarie che ne regolano l'attività, verificata dal servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, può essere ritenuta sufficiente ad evitare l'introduzione e la propagazione di malattie infettive;
- Formazione degli operatori sulle misure di biosicurezza

 $12_11_1_\mathsf{DDS_SIC} \, \mathsf{ALIM} \, 122_10_\mathsf{ALL9_DET} \, \mathsf{LIVELLO} \, \mathsf{RISCHIO} \, \mathsf{IMP} \, \mathsf{ACQUACOLTURA}$

Determinazione livello di rischio di impianti d'acquacoltura

(se	econdo le l	linee guida de	lla decisione 2008/8	396/ec)
Dati impianto				
Denominazione				_
Via	N_	Comune_		_
ProvASL	N°	Codice allevan	nento 🗆 🗆 🗆 🗆 🗆	
Malattia/e d'interesse: ☐ Setticemia Emorragica Virale ☐ Herpes virosi della carpa Koi			rosi ematopoietica in mia Infettiva del Salm	
Specie animali allevate susce	ettibili alle	e malattie sop	ra riportate:	/
PARTE 1: Stima del livello di i	rischio pe	r ciascuna del	le malattie sopra el	encate
A) STIMA DELLA PROBABIL	.ITÀ DI <u>CO</u>	NTRARRE LE	MALATTIE SOPRA E	ELENCATE
1) Probabilità di contrarre la (se viene indicata almeno u attraverso la fonte di appro	ına delle ca	sella poste nel	la colonna a destra, la	a probabilità di <u>contrarre la malattia</u>
A monte dell'azienda viene fatto ripopolamento *?	sensibili stessa az Sì, ripo patologi	zienda polamento cor	o con specie sopra indicate della n specie sensibili alle e proveniente da	☐ Sì, ripopolamento con pesce delle specie sensibili alle patologie sopra indicate proveniente da aziende di categoria 2,3,4 o 5
Sono presenti aziende a	□No			☐ Sì presenti , anche aziende di
* S'intende se a monte della pr			ide di categoria 1	categoria 2, 3, 4, 5 acque libere o in altri allevamenti e
se sì con che specie animali acc		ida viene esegt	псо пророгатненто п	acque ilbere o ili altri allevalileliti e
Risultato:	☐ Basso		□ Alto	

147

14 marzo 2012

gameti) (se viene indicata almeno una	alattia attraverso <u>movimentazione di an</u> delle caselle poste nella colonna a destra, la animali d'acquacoltura (compresi i gameti) e	probabilità di <u>contrarre la malatti</u>
Stato sanitario degli animali d'acquacoltura (compresi i gameti) introdotti in azienda	□ Nessuna introduzione □ Introduzione solo da aziende di categoria 1 □ Introduzione in azienda di pesce selvatico dopo un idoneo periodo di quarantena (ai sensi della Dec 946/2008/CE)	□ Introduzione anche da aziendo di categoria 2, 3, 4,5
Disinfezione dei mezzi di trasporto e delle relative attrezzature	☐ Eseguita in impianti extra - aziendali (autolavaggi, macelli ecc.) ☐ Eseguita ai di fuori del perimetro aziendale/in prossimità dell'ingresso dell'azienda	□ Eseguita all'interno dell'azienda
Risultato:	Basso	
	alattia attraverso gli <u>effluenti dell'azieno</u> delle caselle poste nella colonna a destra, la LTA, altrimenti è BASSA)	
Aziende poste a valle	☐ Presenti ma con specie animali acquatiche non sensibili alla malattia	sensibili alla malattia
Risultato:	Basso	
(compresi i gameti) (se viene indicata almeno una	alattia attraverso movimentazione in uso delle caselle poste nella colonna a destra, la azione di animali d'acquacoltura (compresi i	probabilità di <u>diffondere la</u>
Destino degli animali allevati	□ Solo consumo umano □ Ripopolamento nello stesso compartimento/zona in cui l'azienda è ubicata □ Introduzione in laghetti (non connessi ad alcun bacino idrico territoriale)	☐ Ripopolamento in acque pubbliche all'esterno del compartimento in cui è ubicata l'azienda ☐ Introduzione in aziende/ laghetti (collegati ad un bacino idrico territoriale) posti fuori dal compartimento in cui è ubicata l'azienda
Risultato:	territoriale) Basso Alto	

PARTE 2: Calcolo del livello di rischio dell'azienda (apporre le crocette nelle caselle relative a	i risultati
ottenuti)	

STEP A) Probabilità di contrarre la malattia

Probabilità di contrarre la malattia attraverso la fonte di approvvigionamento idrico		Probabilità di contrarre la malattia attraverso movimentazione di animali d'acquacoltura (compresi i gameti)	Risultato finale
			(/ _
☐ Alta	_	□ Bassa	□ Media
□ Alta	V	□ Alta	□ Alta
□ Bassa	7	☐ Bassa	□ Bassa
□ DdSSd	V	□ Alta	Media

						MALATTIA
FRUDADIL	-110	FINALE	$\boldsymbol{\nu}$	CONTR	-	MALAINA

STEP B) Probabilità di diffondere la malattia

Probabilità di diffondere la malattia attraverso effluenti dell'azienda		Probabilità di diffondere la malattia attraverso movimentazione di animali d'acquacoltura (compresi i gameti)	Risultato finale
□ Alta	_	□ Bassa	□ Media
□ Alta	×	□ Alta	□ Alta
□ Bassa	_	□ Bassa	□ Bassa
□ DdSSd		□ Elevata	□ Media

PROBABII ITA	FINALE DI	DIFFONDERF	ΙΔ ΜΔΙ ΔΤΤΙΔ:

STEP C) Combinazione delle probabilità degli step A e B

Probabilità di contrarre la	Probabilità di diffondere la malattia				
malattia	BASSA (B)	MEDIA (M)	ALTA (A)		
ALTA (A)	М	А	А		
MEDIA (M)	В	М	А		
BASSA (B)	В	В	М		

LIV	FLIO	DI DI	CHIO	CINIALE	DELL	AZIENDA
LIV	EFFO	DI KI	спіо	FINALE	DELL	AZIENDA

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_11_ALL10_PIANO SORVEGLIANZA SANITARIA

ALLEGATO C2

	<u>Pia</u>	no di Sorvegli	anza Sanitaria (art. 11	D.lgs. 148/08)		
In	considerazione	delle	caratteristiche	strutturali	e	gestionali
dell'azi	enda		Cod. All	des	critte nella	domanda di
	zazione (allegata)					
il/la c	ottoscritto/a, (nome e	cognome)			o rappress	entante legale
11/10 5	occoscricto/a, (nome e	cognome)			o rapprese	ilitalite legale
Consid	erato che all'azienda ste	ssa è stato attr	ibuito il seguente stato	sanitario:		
Settice	emia Emorragica Virale (S	EV)	Cat			
Necros	i Ematopietica Infettiva	(NEI)	Cat	·		
Herpes	s Virus della Carpa Koi (K	HV)	Cat			
Anemi	a Infettiva del Salmone (l	SA)	Indennità de	el territorio nazio	nale	
Consid	lerato che l'analisi del r	ischio propost	a e validata dal servizio	o veterinario dell	l'Azienda Sa	anitaria Locale
compe	tente per territorio (alle	gata) ha definit	o un rischio			
%	lerato che per le finalità p totale d'azienda	oreviste dal D.lg	gs. 148/08 la mortalità n	nedia annuale os	servata in a	zienda è pari a:
Propor	ne per la propria azienda	di attivare un p	iano di:			
□Sorv	v eglianza passiva con c	bbligo di imme	diata notifica dell'insorg	enza o della sosp	etta presen	za di una
determ	ninata malattia o di un au	ımento della				
mortal	ità.					
□Sor	veglianza attiva con:					
a) ispe	zioni regolari effettuate o	dall'autorità cor	mpetente o da altri servi	zi sanitari (laurea	to qualificat	o in discipline
che si	occupano della salute de	gli animali acqu	ıatici) per conto delle au	torità competent	i con la freq	uenza sotto
indicat	a;					
b) esar	ne della popolazione ani	male d'acquacc	oltura in azienda per acce	ertare sintomi clin	nici della pre	senza della
18.	:					

c) prelievo di campioni ad uso diagnostico in caso di sospetta presenza di una delle malattie elenc	ate o	in caso	di
aumento accertato dei casi di mortalità durante l'ispezione;			

d) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.

□Sorveglianza mirata (solo per aziende di categorie I, II, e IV con presenza di specie sensibili) con:

- a) ispezioni regolari effettuate dall'autorità competente o da altri servizi sanitari qualificati per conto delle autorità competenti;
- b) prelievo obbligatorio di campioni di animali d'acquacoltura da sottoporre a prove per accertare la presenza di agenti patogeni specifici tramite metodi prestabiliti;
- c) notifica immediata obbligatoria dell'insorgenza o della sospetta presenza di determinate malattie o di un aumento dei casi di mortalità.

La **frequenza delle ispezioni e della vigilanza** (ai sensi dell'All. III parte B del D.lgs.148/2008) sarà pertanto la seguente:

- frequenza delle ispezioni raccomandata dall'autorità competente (Art.8 D.lgs.148/2008)
- frequenza delle visite per l'applicazione del programma di sorveglianza sanitaria , raccomandata dal laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (art. 3 comma 3 DM 3 agosto 2011)______

Vengono inolti	re previste le seguenti specifiche disposizioni :	
Data, li		Firma e timbro

Firma del Veterinario Ufficiale per presa visione

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_12_ALL11_PROCEDURA REGISTRAZIONE-AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO D1

Procedura e documentazione per la richiesta di registrazione/autorizzazione

L'impresa richiede l'autorizzazione ai Servizi veterinari competenti per territorio utilizzando il modello di cui all'allegato D2 allegando la seguente documentazione:

<u>Aziende</u>

1) planimetria dell'azienda interessata vistata da un tecnico del settore iscritto all'Albo (es. ingegnere, architetto, geometra, ecc...) corredata di legenda, in scala. In particolare dovranno essere riportati i punti di carico e scarico dell'acqua, ove presenti

Dovranno essere messi a disposizione in azienda e allegati in copia al momento della presentazione della domanda:

- 2) Eventuali referti analitici pregressi attestanti lo stato sanitario
- 3) La procedura scritta circa la prassi igienica che si intende attuare (vedi allegato B)
- 4) Il programma di sorveglianza sanitaria basato sul rischio (allegati C1 e C2)

Inoltre dovrà essere reso disponibile in azienda:

5) Registro di carico e scarico

Stabilimenti di lavorazione autorizzati

- 1) riconoscimento conforme al Regolamento 29 aprile 2004, n. 853;
- informazioni riguardo i sistemi di gestione delle acque reflue (autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia)

Il modulo di richiesta (allegato D2) e la documentazione di cui sopra devono essere presentati al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio.

Il responsabile dell'impresa deve individuare, e comunicare, per mezzo dell'apposita sezione del modello D2, il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici di cui all'articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, del quale dovrà essere allegato il curriculum vitae ac studiorum. Il curriculum deve riportare l'esperienza professionale degli ultimi cinque anni, descrivendo in particolare l'attività nel settore ittico.

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_13_ALL12_RICH REGISTRAZIONE-AUTORIZZAZIONE

ALLEGATO D2

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE/AUTORIZZAZIONE IMPRESA ACQUACOLTURA Al Servizio veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari..... Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) Comune CAP Provincia In qualità di proprietario/rappresentante legale dell'impresa (ragione sociale) Ubicata in Comune CAP Provincia Coordinate geografiche CHIEDE Che l'impresa denominata..... Con sede legale in Comune CAP Provincia Tel..... E-mail..... E-mail.... Con le seguenti caratteristiche: Gruppo specie presente: Tipologia allevamento: ghetto di pesca sportiva Bacini in terra Vasche in cemento/raceway Gabbie/acque recintate istemi a ricircolo Impianto per quarantena hpianto per ricerca Altro Indirizzo produttivo: Incubatoio grasso per consumo umano netto di pesca sportiva Pesci riproduttori ivaio1 Tipologia acque: Salmas

11

Gruppo specie presente: Oll	uschi		
Tipologia allevamento:			
Centro di spedizione/depurazio	ne	Imp to per quarantena	
Impianto per ricerca ollu Zona destinata a molluschico	uschicoltura aperta Itura	N uschicoltura chiusa1	
Indirizzo produttivo:ubatoi	02 V03	Ingr_o Altro4	
Tipologia acque:	Sal	Salm_ra	
1 con sistema dell'acqua a ricircolo 2 schiuditoio/produzione di seme d 3 pre-ingrasso 4 es. affinamento	i molluschi		
Gruppo specie presente:	pstacei	/	
Tipologia allevamento:	pstacei		
	a/acque recintate	Sis a chiuso a terra	
Impianto per ricerca	pianto per quaranten	a	
Vasche/raceway	tro		
Indirizzo produttivo:ubato	io Vi	Ingra Altro	
Tipologia acque:ce	Sali	Salma	

Venga registrata/autorizzata e le venga dalla normativa vigente.	a attribuito un numero di codice aziendale conforme a quanto previs
Al fine dell'attuazione del programma d Dr/Drssa (cognome e nome)	di sorveglianza sanitaria, il sottoscritto individua nella persona del
il laureato qualificato in discipline che s	si occupano della salute degli animali acquatici (art. 3 comma 3 DM ım vitae che riporta in modo dettagliato l'esperienza professionale c
Si impegna a comunicare ogni variazion	ne di dati entro il termine di sette giorni.

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_14_ALL13_MODELLO VARIAZIONE DATI

		ALLEGATO D3
MODELLO	O VARIAZIONE DATI	
	Al Servizio veterinario	
	dell'Azienda per i Servizi S	Sanitari
/La sottoscritto/a (nome e cognome)		
esidente in		
Comune	CAP Provincia	
n qualità di proprietario/rappresentante legale dell	'impresa (ragione sociale)	
Jbicata in		
Comune		
Coordinate geografiche		
Codice fiscale/partita IVA		
/ia	CAP Provincia CAP Provincia	
ei Fax E-r	naii	
Nulla è variato in riferimento all'organizzazione,	gestione e vigilanza sanitaria	
Sono variate le seguenti caratteristiche:		
s : / Fl:		
Gruppo specie presente:		
Tipologia allevamento:		
Bacini in terra Vasche in cemento/	raceway ghetto di pesca sp	ortiva
Gabbie/acque recintate istemi a rici	rcolo	
Impianto per quarantena Impianto per	ricerca Altro	
Indirizzo produttivo:		
	ano l l netto di pesca sportiv	ra

Tipologia acque: Dolce	Salata	Salmastra	
Gruppo specie presente:	olluschi		
Tipologia allevamento:			
Centro di spedizione/depur	razione	Imp to per quarantena	
Impianto per ricerca	olluschicoltura aperta	N uschicoltura chiusa1	
Zona destinata a mollusc	hicoltura	Го	
Indirizzo produttivo:ub	atoio2 Vo3	Ingr_b Altro4	
Tipologia acque:	e Sal	Salm	
Gruppo specie presente:	pstacei		
Tipologia allevamento:	pstacer		
	na/acque recintate	Sis a chiuso a terra	
Impianto per ricerca	pianto per quaranten		
Vasche/raceway	Altro		
Indirizzo produttivo: ub	oatoio Vio	Ingra Altro	
Tipologia acque:	e Sali	Salm _i a	

ALLEGATO D4

COMUNICAZIONE DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

Al Servizio veterinario	
dell'Azienda per i Servizi Sanitari	

I/La sottoscritto/a (nome e cognome)	
Residente in	
Comune CAP Provincia	
n qualità di proprietario/rappresentante legale dell'impresa (ragione sociale)	
Sede legale in via	
Comune CAP Provincia	
Codice fiscale/partita IVA	
COMUNICA LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITA	
A partire dalla data	
Data FIRMA	

ALLEGATO E

Sorveglianza ed ispezioni raccomandate in funzione dello stato sanitario dell'azienda (All. III parte B del D.lgs 148/2008)

Specie presenti	Stato sanitario	Livello di rischio	Sorveglianza	Frequenza delle ispezioni da parte dell'autorità competente (Art. 8)	Frequenza delle ispezioni da parte dei servizi sanitari qualificati (laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici (Art. 11)	
Nessuna specie sensibile alle malattie elencate all'allegato IV del D.lgs 148/2008	Categoria I Indenne da malattia	Basso	Passiva	1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni	
Specie sensibili a una o più malattie elencate all'allegato IV del D.lgs 148/2008	Categoria I Indenne da malattia	Elevato	Attiva, mirata o passiva	1 all'anno	1 all'anno	
		Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni	
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni	
	Categoria II Non indenne ma soggetta a programma di sorveglianza	Elevato	Mirata	1 all'anno	1 all'anno	
		Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni	
		Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni	
		Elevato	Attiva	1 all'anno	3 all'anno	
	Categoria III Indeterminato	Medio		1 all'anno	2 all'anno	
	indeterminate	Basso	-	1 ogni 2 anni	1 all'anno	
	Categoria IV Infetta ma soggetta a programma di	Elevato	Mirata	1 all'anno	1 all'anno	
		Medio		1 ogni 2 anni	1 ogni 2 anni	
	eradicazione	Basso		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni	
		Elevato	Passiva	1 ogni 4 anni	1 all'anno	
	Categoria V Infetto	Medio		1 ogni 4 anni	1 ogni 2 anni	
		Basso]	1 ogni 4 anni	1 ogni 4 anni	

12_11_1_DDS_SIC ALIM 122_17_ALL16_PROCEDURA RACCOLTA DATI

ALLEGATO F

Procedura per il corretto campionamento e raccolta dati

Il <u>campionamento</u> dovrà essere effettuato ogni qualvolta si rilevi <u>un aumento anomalo della mortalità</u> (indipendentemente dalla temperatura dell'acqua).

Se non presenti episodi di mortalità anomala il campionamento deve essere effettuato quando le temperature dell'acqua sono inferiori a 14°C per Setticemia Emorragica Virale (SEV) e Necrosi Ematopoietica Infettiva (NEI) e superiori a 15°C per Herpes Virus della Carpa Koi (KHV).

I campionamenti vanno effettuati prelevando i pesci:

- moribondi (a ridosso griglie)
- morti (solo se morti da poche ore)
- sintomatici:
 - in caso di SEV e (NEI) soggetti che presentano nuoto anomalo, esoftalmo, ipermelanosi o apatia
 - in caso di KHV soggetti con erosioni cutane, lesioni branchiali ed enoftalmo
- preferibilmente soggetti giovani/giovanili

Se in azienda sono presenti solo soggetti di grossa taglia (riproduttori),in assenza di soggetti morti/moribondi/sintomatici, dovrà essere prelevato il liquido ovarico o lo sperma, evitando di sacrificare animali adulti sani.

Al laboratorio devono essere inviati preferibilmente <u>pesci interi</u> soppressi in allevamento che dovranno essere confezionati in sacchetti di plastica (eliminando l'acqua in eccesso, oppure avvolgendoli in carta assorbente) e posti all'interno di contenitori refrigerati (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione per mantenere al fresco i campioni durante il trasporto al laboratorio.) <u>I</u> campioni devono arrivare al laboratorio entro 48 ore al massimo dal prelievo.

In casi particolari, se necessario, sarà possibile inviare al laboratorio solo gli organi dei soggetti prelevati. Gli organi da prelevare per SEV e NEI sono:

- rene anteriore
- milza
- cuore
- encefalo

Gli organi da prelevare per KHV sono:

- rene anteriore
- milza
- branchie

Gli organi da esaminare vanno asportati con strumenti di dissezione sterili, posti in provette di plastica sterili contenenti il medium di trasporto, ossia un terreno di coltura cellulare costituito per il 10 % da siero fetale e antibiotici (disponibili su richiesta all'IZSVe).

Le provette vanno quindi sigillate in sacchetti di plastica e poste in contenitori isolati (ad esempio scatole di polistirolo con pareti spesse) con sufficiente ghiaccio o blocchi di refrigerazione per mantenere al fresco (< 10° C ma non congelato) i campioni durante il trasporto al laboratorio.

SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI

Richiedente					
☐ Servizi Veterinari Ufficiali (nome e cognome veterinario)					
Regione:Provincia:ASL/ASS					
Tel: Fax:					
Data prelievo:					
Luogo del prelievo					
 □ Allevamento □ Con riproduttori □ Senza riproduttori □ Laghetto pesca sportiva □ Altro 					
☐ Impianti di quarantena					
Codice azienda (se applicabile):					
Denominazione:					
Località:Comune:ASL					
Specie allevate/presenti: Trota iridea Trota fario Trota marmorata almerSno arpa C Altro Categoria sanitaria (da compilare solo se già assegnata secondo quanto previsto da All. III Parte A D.L.vo 148/2008) I Trota iridea Trota iridea Trota iridea I Irota iri					
Rilievi ispettivi					
Sintomatologia: □ presente □ assente					
Età e dimensioni (cm) dei soggetti maggiormente colpiti:					
Sospetto diagnostico:					
Causale del prelievo □ Piano di monitoraggio □ Sorveglianza basata sul rischio □ Sospetto focolaio □ Sorveglianza mirata verso una specifica malattia □ Focolaio confermato (riprelievo) □ Controllo ufficiale (come previsto dall'art. 8 del D.lvo 148/08) □ Connessione epidemiologica con focolaio Specificare codice e denominazione azienda □ Altro					

Dettaglio campioni (Compilare una riga per ogni specie prelevata)

Specie prelevata	Età/dimensioni in cm	N° pesci interi*	N° pool di organi*	N° liquidi ovarici*	T° C vasca	N° Vasca (se applicabile)
☐ Trota iridea ☐ Trota marmorata ☐ Trota fario ☐ Salmerino ☐ Altro	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm Adulti cm Altro					
☐ Trota iridea ☐ Trota marmorata ☐ Trota fario ☐ Salmerino ☐ Altro	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm Adulti cm Altro	PAIL				
☐ Trota iridea ☐ Trota marmorata ☐ Trota fario ☐ Salmerino ☐ Altro	□ Uova/liquido ovarico □ Larve □ Avannotti □ Giovanili cm □ Adulti cm □ Altro		00/			
☐ Trota iridea ☐ Trota marmorata ☐ Trota fario ☐ Salmerino ☐ Altro	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm Adulti cm Altro			9/) (
☐ Trota iridea ☐ Trota marmorata ☐ Trota fario ☐ Salmerino ☐ Altro	Uova/liquido ovarico Larve Avannotti Giovanili cm Adulti cm Altro				7	5/2

Data	Timbro e firma del verbalizzante

^{*}In caso di sorveglianza mirata per le malattie dei salmonidi i campioni verranno analizzati in pool (1 pool = 10 campioni)